

Prefazione
di Giovanni Belardelli

I CLASSICI DEL PENSIERO LIBERO – 2

Jean-Jacques Rousseau
Il contratto sociale

Titolo originale dell'opera: *Du contrat social, ou principes du droit politique*
A cura di Roberto Gatti

Proprietà letteraria riservata
© 2005-2010 RCS Libri S.p.A., Milano

Edizione speciale per Corriere della Sera
© 2010 RCS Quotidiani S.p.A., Milano
Direttore responsabile: Ferruccio de Bortoli

Non vendibile separatamente da Io Donna
Reg. Trib. Milano n. 153 del 11/3/1996
Direttore responsabile: Diamante D'Alessio

Tutti i diritti di copyright sono riservati. Nessuna parte di quest'opera può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore.

«L'uomo è nato libero e ovunque si trova in catene», scrive Rousseau al principio del *Contratto sociale*. Scopo dell'opera è indicare attraverso quale via si possa ripristinare una condizione di libertà, senza pensare però a un ritorno al passato, a uno stato di eguaglianza originaria che è perduto per sempre. Mediante un patto, ciascuno di noi – è questa la soluzione di Rousseau – cede ogni suo potere alla comunità politica, al corpo sovrano che tutti in tal modo concorriamo a formare. A questa comunità politica il singolo individuo dovrà poi un'obbedienza assoluta, che tuttavia non è in contraddizione con la sua libertà. Visto che l'atto di sottomissione alla comunità è compiuto da tutti contemporaneamente, scrive Rousseau, ciascuno, dandosi interamente a tutti, non si dà a nessuno e perciò rimane «libero come prima». Essere liberi consiste dunque nell'uniformare la propria volontà particolare alla volontà generale, nel prestare un'obbedienza totale, sì, ma alla comunità, al corpo sovrano che noi stessi abbiamo contribuito a costituire. In questo modo Rousseau cercava di conciliare le ragioni della libertà e quelle dell'obbedienza: costringere qualcuno ad uniformarsi alla legge, cioè alla volontà generale da cui la legge emana, significa soltanto, scriveva, che «lo si forzerà a essere libero».

Comparsa nel 1762, l'opera colpiva alla radice uno dei pilastri dell'*ancien régime*, la dipendenza personale, sostituendovi la sogge-

zione alle leggi; ma appunto – come si è appena detto – alle leggi che ci si è dati, poiché in quanto cittadini siamo tutti parte del corpo sovrano. Sennonché, la soluzione offerta da Rousseau presentava anche dei rischi, a cominciare dal pericolo che l'identificazione tra obbedienza e libertà da lui affermata esistesse solo sulla carta: la comunità, una volta costituita, non aveva forse una vita autonoma rispetto agli individui che l'avevano fatta nascere? Non avrebbe potuto dunque esercitare su di essi un potere oppressivo? È precisamente per questo che Benjamin Constant, qualche decennio dopo la pubblicazione del *Contratto sociale*, osservò come Rousseau, «genio sublime animato dal più puro amore per la libertà», avesse anche «fornito pretesti funesti a più di un tipo di tirannia». Una tirannia, aggiungeva, che avrebbe potuto rivelarsi perfino più oppressiva di quella esercitata da un sovrano assoluto: il nuovo potere democratico postulato da Rousseau, fondandosi sul principio della sovranità popolare, aveva infatti una forza – e perciò anche una capacità di schiacciare il singolo individuo – sicuramente maggiore di quella del vecchio potere assoluto fondato sul principio della monarchia di diritto divino.

In sostanza, potremmo sintetizzare le osservazioni di Constant e di tanti altri dopo di lui, dicendo che la democrazia moderna è nata «dal» *Contratto sociale*, ma anche «contro» di esso. È nata infatti dall'idea, che sta evidentemente alla base dell'opera di Rousseau, secondo cui la legittimità del potere si fonda sul principio della sovranità popolare. Ma è nata, al contempo, dalla convinzione che tale principio rappresenta una condizione necessaria e per nulla sufficiente. La legittimità del potere si determina infatti sulla base del suo fondamento (la sovranità popolare, appunto) ma anche della sua estensione; un'estensione che deve essere limitata, nel senso di prevedere e garantire una sfera di libertà e autonomia individuali che il potere – anche il potere democratico – deve astenersi dall'invadere. «V'è una parte dell'esistenza umana – scriveva Constant – che resta necessariamente individuale e indipendente, e che è di diritto fuori di ogni competenza sociale». Al contrario, Rousseau e altri con lui «aveva[no] scambiato l'autorità del corpo sociale per la libertà», avevano pensato che il «patto sociale», proprio perché fon-

dato sull'adesione di tutti, desse (come leggiamo nel *Contratto sociale*) «al corpo politico un potere assoluto» su tutti i suoi membri.

La democrazia moderna è nata e si è sviluppata contemporaneamente «da» e «contro» Rousseau anche perché, evidentemente, si è affermata come democrazia rappresentativa. Proprio nel *Contratto sociale* si legge invece che, non potendo la sovranità essere alienata, il «sovrano» – cioè il popolo – «non può essere rappresentato che da se stesso»; la democrazia può dunque esistere soltanto in una forma diretta, non rappresentativa, analogamente a quanto avveniva nell'antica *polis*. «I deputati del popolo – osserva Rousseau – non sono né possono essere dunque suoi rappresentanti; non sono che suoi commissari; non possono decidere niente in modo definitivo». Ogni legge, per essere tale, avrebbe dovuto perciò essere ratificata direttamente dal popolo. Anche da questo risulta evidente che per Rousseau la democrazia si sarebbe potuta davvero realizzare solo entro un ambito territoriale abbastanza limitato, come nelle antiche città-Stato. A questo proposito l'autore del *Contratto sociale* guardava, più che ad Atene, a Sparta, come modello di una dedizione all'interesse collettivo, di una disponibilità al sacrificio, di un rifiuto delle comodità della vita che considerava essenziali per l'esistenza di una democrazia. Era questo tratto «spartano» e antimoderno della sua visione del mondo che gli faceva guardare con sospetto alle attività finalizzate al guadagno o comunque basate sul denaro. «In uno Stato veramente libero – scriveva nel *Contratto sociale* – i cittadini fanno ogni cosa con le loro braccia e niente con il denaro». Aggiungeva perfino di credere che «le *corvées*» – cioè una forma di pagamento attraverso il lavoro caratteristica dell'epoca feudale – fossero «meno contrarie alla libertà che le tasse».

La stessa idea di una «religione civile» – che dava il titolo a uno dei più oscuri capitoli dell'opera – mostra quanto la nostra concezione della democrazia debba a Rousseau, ma anche quanto abbia dovuto staccarsene. In quel capitolo si insiste molto su un comune codice morale, sulla necessità che ogni cittadino abbia una religione civile «che gli faccia amare i suoi doveri». Sembrerebbe trattarsi di qualcosa di assai simile ai valori condivisi che anche oggi molti considerano, a ragione, come un fondamento indispensabile di ogni re-

gime democratico. Sennonché, Rousseau non si ferma a questo ma, in preda a una sorta di «fanatismo civico», come qualcuno lo ha definito, arriva a conseguenze estreme: «E se poi qualcuno – scrive – , dopo aver pubblicamente accettato questi dogmi [che costituiscono la religione civile], agisce come se non vi credesse, sia condannato a morte: ha commesso il più grande dei crimini, ha mentito davanti alle leggi».

Quasi trent'anni dopo la pubblicazione del *Contratto sociale*, la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, approvata dall'Assemblea nazionale nel 1789, affermava il principio della sovranità «nazionale», e non «popolare» com'era invece nell'opera di Rousseau: uno slittamento semantico che assegnando la sovranità alla «nazione», intesa come una persona giuridica distinta dai cittadini che ne fanno parte, costituiva la premessa per scartare la democrazia diretta a favore di quella rappresentativa. Nella stessa *Dichiarazione*, se si riprendeva il concetto rousseauiano di volontà generale, si affermava però che tutti i cittadini avevano diritto a concorrere alla sua formazione «personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti». Sarebbe comunque difficile, anzi impossibile, pensare non soltanto agli avvenimenti rivoluzionari di fine Settecento ma anche a tanta parte della successiva storia europea e mondiale prescindendo dall'opera che il lettore si appresta a leggere.

AVVERTENZA DELL'AUTORE

Questo piccolo trattato è estratto da un'opera più ampia, iniziata una volta senza aver prima misurato le mie forze e abbandonata da molto tempo. Dei diversi frammenti che si potevano ricavare da ciò che era già fatto questo è il più considerevole e mi è parso il meno indegno di essere offerto al pubblico. Il resto ormai non esiste più.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789

L'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara al cospetto
e sotto gli auspici dell'Ente Supremo i diritti seguenti del-
l'uomo e del cittadino:

Art. 1. — Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali
nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate
che sull'utilità comune.

Art. 2. — Il fine di ogni associazione politica è la con-
servazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo.
Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la
resistenza all'oppressione.

Art. 3. — Il principio di ogni sovranità risiede essenzial-
mente nella Nazione. Nessun ufficio, nessun individuo può
esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4. — La libertà consiste essenzialmente nel poter fare
tutto ciò che non nuoce ad altri; così l'esercizio dei diritti
naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli
che assicurano agli altri membri della Società il godimento
di questi stessi diritti. Quei limiti non possono essere deter-
minati che dalla legge.

Art. 5. — La legge ha il diritto di proibire le azioni no-
cive alla Società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non
può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare
cosa che essa non ordina.

Art. 6. — La legge è l'espressione della volontà generale.
Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o
per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione.

Essa deve essere eguale per tutti, sia che protegga, sia
che punisca. Essendo tutti i cittadini uguali innanzi ad essa,
sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffizi ed im-
pieghi pubblici, a seconda della loro capacità, e senza altra
distinzione che quella delle loro virtù e del loro ingegno.

Art. 7. — Nessun uomo può essere accusato, arrestato o
detenuto, se non nei casi contemplati dalla legge e secondo
le forme che essa ha prescritte. Coloro che promuovono,
trasmettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitran-
debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arre-
stato in forza della legge, deve obbedire all'istante. Egli si
rende colpevole resistendo.

Art. 8. — La legge non deve stabilire che pene stretta-
mente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere pu-
nito se non in forza di una legge stabilita e promulgata ante-
riormente al delitto e legalmente applicata.

Art. 9. — Poichè ciascuno è presunto innocente finchè non
è stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile l'ar-
restarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi
della sua persona, deve essere seriamente represso dalla legge.

Art. 10. — Nessuno deve essere disturbato nelle sue opi-
nioni, anche religiose, purchè la loro manifestazione non turbi
l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

Art. 11. — La libera comunicazione dei pensieri e delle
opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino
può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo
a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi contemplati
dalla legge.

Art. 12. — La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino
rende necessaria una forza pubblica; questa è dunque isti-
tuita per il vantaggio di tutti, e non per utilità particolare
di coloro ai quali è affidata.

Art. 13. — Per l'intervento della forza pubblica e per le
spese di amministrazione un contributo comune è indispen-
sabile. Esso deve essere ripartito fra tutti i cittadini in pro-
porzione dei loro averi.

Art. 14. — Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare
da sè stessi o per mezzo del loro rappresentante la necessità
del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di control-
larne l'impiego e di determinarne la quota, la distribuzione,
l'esazione e la durata.

Art. 15. — La Società ha diritto di chiedere conto ad ogni
pubblico ufficiale della sua amministrazione.

Art. 16. — Ogni Società nella quale non sia assicurata la
garanzia dei diritti, e determinata la separazione dei poteri,
non ha costituzione.

Art. 17. — La proprietà essendo un diritto inviolabile e
sacro, non potrà essere tolta in nessun caso salvo quello in
cui la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga

chiaramente, e sempre con la condizione di una precedente,
giusta indennità.

*olonomia
sta che
siccome
libertà
siccome*

*visione
libertà
diritto
libertà*

*libertà
libertà
libertà*